

# **BGer 7B\_86/2026 vom 3. März 2026**

Bundesgericht, 2026-03-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_7B\\_86\\_2026](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B_86_2026)

FR: TF 7B\_86/2026 du 3 mars 2026

IT: TF 7B\_86/2026 del 3 marzo 2026

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 151 IV 98 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1).

#### **E. 1.1**

Secondo l' art. 94 LTF , un ricorso per denegata e ritardata giustizia al Tribunale federale è ammissibile, in ogni tempo ( art. 100 cpv. 7 LTF ), qualora la giurisdizione adita nega o ritarda indebitamente la pronuncia di una decisione impugnabile.

#### **E. 1.2**

Il ricorso per denegata o ritardata giustizia previsto dall' art. 94 LTF non costituisce un tipo di ricorso a sé stante. La via di ricorso esperibile in caso di denegata o ritardata giustizia si determina in base all'ambito giuridico in cui rientrerebbe la decisione pretesamente negata o ritardata indebitamente (sentenze 6B\_610/2023 del 26 febbraio 2025 consid. 1.1; 5A\_372/2024 del 1° luglio 2024 consid. 2; 4A\_551/2021 del 17 febbraio 2022 consid. 4). Giusta l' art. 78 cpv. 1 LTF , il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale. Questa nozione si estende a tutte le decisioni fondate sul diritto penale materiale o procedurale ( DTF 134 IV 36 consid. 1.1).

In concreto, il preteso diniego di giustizia concerne la mancata emanazione della decisione di merito nell'ambito della procedura d'appello, della decisione sulle questioni pregiudiziali sollevate con dichiarazione d'appello (del 2 febbraio 2025), sulle istanze di dissequestro (del 5 giugno 2025) e di sequestro (del 28 ottobre 2025). Per quanto concerne le istanze probatorie, il ricorrente censura una ritardata giustizia nell'emanazione della relativa decisione. Le menzionate decisioni riguardano tutte il diritto penale ai sensi dell' art. 78 cpv. 1 LTF . Il gravame soggiace di conseguenza alle regole del ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 segg. LTF, in particolare per quanto riguarda le esigenze di motivazione ( art. 42 cpv. 2, art. 106 cpv. 2 LTF ; sentenze 6B\_816/2019 del 6 agosto 2019 consid. 1.2; 1B\_170/2017 del 9 giugno 2017 consid. 1.1 e rinvii).

#### **E. 1.3**

L' art. 94 LTF prevede esplicitamente che il ricorso per denegata o ritardata giustizia non è diretto contro un qualsiasi diniego o ritardo a statuire, ma soltanto contro quello che concerne la pronuncia di una decisione che sarebbe impugnabile direttamente al Tribunale federale (sentenze 7B\_1232/2025 del 21 gennaio 2026 consid. 1.1; 7B\_1061/2024 del 14 aprile 2025 consid. 1.2; 1B\_466/2022 del 6 ottobre 2022 consid. 1 e rinvii). Occorre al riguardo che l'interessato abbia esercitato un diritto procedurale che implichi l'emanazione di una decisione da parte dell'autorità adita (sentenza 6B\_816/2019 del 6 agosto 2019 consid. 1.2; Grégory Bovey, in: Commentaire de la LTF, 3aed. 2022, n. 11 ad art. 94 LTF ).

#### **E. 1.4.1**

Per quanto concerne le istanze probatorie, un diniego di giustizia (formale), contrariamente all'avviso del ricorrente, dev'essere negato, ritenuto che l'istanza inferiore, nella decisione impugnata, ha statuito sulle stesse, respingendole (cfr. DTF 144 II 184 consid. 3.1; sentenza 7B\_366/2024 del 17 luglio 2024 consid. 1.5).

#### **E. 1.4.2**

Laddove il ricorrente in relazione alle istanze probatorie presentate con dichiarazione d'appello (del 2 febbraio 2025) lamenta una ritardata giustizia, adducendo che l'istanza precedente avrebbe statuito sulle stesse "con 11 mesi di ritardo", il ricorso risulta inammissibile.

La reiezione di istanze probatorie da parte della direzione del procedimento prima dell'inizio del dibattimento d'appello (cfr. art. 405 cpv. 1 in combinazione con l' art. 331 cpv. 3 CPP ) di principio (in assenza di un pregiudizio irreparabile ex art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ) non è impugnabile direttamente al Tribunale federale, a meno che non venga dimostrato dalla parte ricorrente perché la mancata assunzione tempestiva del mezzo di prova non potrebbe più essere recuperata in seguito (v. DTF 144 IV 127 consid. 1.3; 141 IV 284 consid. 2.2; 139 IV 25 consid. 1; sentenza 7B\_1064/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 1.3 e rinvii). Non è questo il caso nella fattispecie, né il ricorrente pretende che lo sia. Il gravame risulta quindi inammissibile anche nella misura in cui il ricorrente impugna la decisione incidentale del 12 gennaio 2026.

#### **E. 1.5**

Per il resto, il ricorrente ha sollecitato a più riprese l'emanazione delle decisioni da lui richieste, e meglio con scritti del 7 novembre 2025 (cfr. lett. B.a

supra ) e del 21 novembre 2025 (cfr. lett. B.b

supra ). Il ricorso è quindi ammissibile limitatamente a questi aspetti ( DTF 149 II 476 consid. 1.2 e rinvii). La legittimazione ricorsuale del ricorrente (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF) è pacifica.

#### **E. 2.1**

Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale a vario titolo una denegata e ritardata giustizia.

#### **E. 2.2.1**

Secondo l' art. 29 cpv. 1 Cost. , in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché a essere giudicato entro un termine ragionevole. Questa disposizione sancisce in particolare il principio della celerità e impone alle autorità amministrative e ai tribunali di portare a termine i procedimenti pendenti in tempi possibilmente brevi ( DTF 151 I 194 consid. 5.6); vieta in altre parole ritardi ingiustificati nel pronunciarsi. L'autorità viola questa garanzia costituzionale quando non emette la decisione che le compete entro il termine prescritto dalla legge o, in assenza di un termine legale, entro un termine che la natura del caso e tutte le altre circostanze rendono ragionevole ( DTF 151 IV 175 consid. 3.2.1; 144 I 318 consid. 7.1 e rinvii). L'adeguatezza della durata di un procedimento si valuta in base alla natura del procedimento e all'insieme delle circostanze concrete della causa, generalmente sulla base di una valutazione globale. Devono in particolare essere considerati la portata e le difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro

comportamento nella procedura (v. DTF 144 I 318 consid. 7.1; 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1).

Parte integrante dell' art. 29 cpv. 1 Cost. è il divieto di diniego formale di giustizia. Si ha diniego formale di giustizia quando un'autorità non entra nel merito di una questione che le è stata sottoposta in modo conforme ai termini e alle forme previsti dalla legge, sebbene sia tenuta a decidere in merito ( DTF 149 II 209 consid. 4.2; 144 II 184 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; sentenza 7B\_553/2025 del 3 settembre 2025 consid. 2.2.2). Si tratta di una questione che il Tribunale federale esamina liberamente ( DTF 149 II 209 consid. 4.2).

### **E. 2.2.2**

L' art. 5 CPP concretizza il principio della celerità della procedura penale, disponendo che le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati ( art. 5 cpv. 1 CPP ). Questo principio vale sia per le autorità di perseguimento penale (art. 12 e 15 segg. CPP) sia per le autorità giudicanti (art. 13 e 18 segg. CPP; sentenze 7B\_1357/2024 del 20 febbraio 2025 consid. 3.2; 6B\_169/2022 del 24 maggio 2023 consid. 3.4.1).

### **E. 2.3.1**

In primo luogo, il ricorrente critica il ritardo nell'emanazione della decisione di merito sull'appello inoltrato e quindi (implicitamente) la durata della procedura d'appello. Adduce che la dichiarazione d'appello è del 2 febbraio 2025, mentre che il dibattimento d'appello è stato fissato il 29 gennaio 2026.

### **E. 2.3.2**

A tal proposito, si rileva che il ricorrente non censura una violazione dell' art. 408 cpv. 2 CPP . Tale norma, in vigore dal 1° gennaio 2024, prevede che il tribunale d'appello decide entro 12 mesi. Secondo la giurisprudenza, la citata norma costituisce una semplice prescrizione d'ordine, che concretizza l'imperativo di celerità ( art. 5 cpv. 1 CPP ) e non comporta di per sé conseguenze giuridiche nel caso di un superamento del termine (sentenze 6B\_299/2025 del 27 novembre 2025 consid. 4.3.7; 6B\_772/2024 del 20 agosto 2025 consid. 3.2 e rinvii).

In concreto, il fatto che il dibattimento d'appello sia stato (inizialmente) fissato il 29 gennaio 2026, ossia entro 12 mesi dalla dichiarazione d'appello del 2 febbraio 2025, non costituisce una violazione dell'imperativo di celerità. La critica ricorsuale risulta pertanto infondata. A tal proposito si rileva che il ricorrente, in maniera perlomeno discutibile sotto il profilo della buona fede, da un lato censura una durata eccessiva della procedura d'appello, dall'altro lato chiede contemporaneamente una sospensione della stessa.

Dagli atti risulta che il dibattimento è stato rinviato a una data ancora da definire (cfr. lett. C.b

supra ). Spetterà alla Corte cantonale valutare le eventuali conseguenze del mancato rispetto del termine ex art. 408 cpv. 2 CPP nell'ambito della decisione sull'appello.

### **E. 2.4.1**

In secondo luogo, il ricorrente censura una denegata e ritardata giustizia in merito alle "questioni pregiudiziali" sollevate con la dichiarazione d'appello del 2 febbraio 2025.

#### **E. 2.4.2**

Giusta l' art. 339 cpv. 3 CPP , dopo l'apertura del dibattimento ( art. 339 cpv. 1 CPP ) le parti possono sollevare questioni pregiudiziali; sulle stesse decide senza indugio il giudice dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite.

Nella fattispecie, lo stesso ricorrente ammette che le "questioni pregiudiziali" da lui sollevate potranno essere trattate nel dibattimento d'appello. Non indica una base legale che avrebbe imposto alla Corte cantonale di emanare una decisione al riguardo prima del dibattimento d'appello. Nemmeno è ravvisabile un motivo per il quale, contrariamente al chiaro tenore dell' art. 339 CPP , applicabile anche al dibattimento d'appello (cfr. art. 405 cpv. 1 CPP ), la Corte cantonale avrebbe dovuto anticipare la sua decisione sulle "questioni pregiudiziali". La censura ricorsuale risulta infondata e in quanto tale va respinta.

#### **E. 2.5.1**

In terzo luogo, il ricorrente critica una denegata e ritardata giustizia in relazione alla mancata emanazione di decisioni concernenti le istanze di dissequestro (del 5 giugno 2025) e di sequestro (del 28 ottobre 2025).

#### **E. 2.5.2**

Con scritto del 5 giugno 2025, il ricorrente ha chiesto il dissequestro di fr. 6'699.15 per poter pagare dei debiti con la sua cassa malati (cfr. lett. A.e

supra ). Con scritto del 28 ottobre 2025, egli ha inoltre postulato il sequestro di ca. euro 4 mio. dai conti di B. \_\_\_\_\_ (cfr. lett. A.f

supra ).

Con scritto del 13 giugno 2025, la Procuratrice pubblica ha postulato la reiezione dell'istanza di dissequestro. Con scritto datato 26 giugno 2025, anche il patrocinatore delle accusatrici private ha postulato la reiezione di tale istanza. Tali scritti sono stati trasmessi in data 17 luglio 2025 al ricorrente, che si è espresso al riguardo con scritto del 18 agosto 2025. Quest'ultimo scritto è stato notificato in data 19 agosto 2025 dal Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale alla Procuratrice pubblica, che con scritto del 25 agosto 2025 ha inoltrato le sue osservazioni al riguardo. Tali osservazioni sono state notificate al ricorrente il 28 agosto 2025.

Il 14 novembre 2025, il Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale ha convocato le parti per il dibattimento d'appello del 29 gennaio 2026 (cfr. lett. B.b

supra ). Con scritto del 21 novembre 2025, il ricorrente ha sollecitato l'evasione delle istanze di dissequestro e di sequestro. Nella decisione impugnata del 12 gennaio 2026, il Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale ha respinto le istanze probatorie del ricorrente, senza emanare una decisione formale sulle istanze di dissequestro e di sequestro.

Ora, ritenuto che il dibattimento d'appello era (inizialmente) previsto per il 29 gennaio 2026, ovvero poche settimane dopo l'emanazione della decisione impugnata, risulta che il Giudice presidente ha implicitamente ritenuto prematuro, allo stadio attuale del procedimento e tenuto conto dell'opposizione al dissequestro da parte del magistrato inquirente e delle accusatrici private, statuire su un possibile dissequestro o su un sequestro, vista la possibilità del giudice di merito di esprimersi sulle relative istanze del ricorrente nell'ambito della procedura d'appello, possibilità che il ricorrente del resto non contesta.

**E. 3**

Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.